



Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth – Piazza Sulis”

Tel. 079/951627 - C.F. 80004310902 - C.M.: SSIS019006

mail: ssis019006@istruzione.it - Posta certificata: ssis019006@pec.istruzione.it - Sito web: www.istituto-roth.edu.it

Sedi associate: I.T.C.G.T. via S. Diez 9 - I.T.I. via Degli Orti - I.P.S.A.R. Piazza Sulis - I.P.I.A. via Luigi Nono

Via S. Diez 9 - 07041 Alghero (SS)

Circ. n° 28

Alghero, 21 settembre 2026

Al personale docente e ATA

E p.c. all'Ufficio Personale

Oggetto: richiesta permessi retribuiti per motivi personali o familiari

Si comunicano le disposizioni organizzative relativamente alla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 2007.

In materia di permessi retribuiti nella scuola, la *Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 13/05/2024 n.12991* ha affermato che il diritto del lavoratore, a domanda, ai tre giorni di permesso retribuito, riconosciuto al dipendente nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari, che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, e riflette l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa. In sostanza, ciò comporta che il motivo deve essere adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze del lavoratore e del servizio. Questo potere di valutazione attribuito al dirigente non può essere esercitato quando la motivazione addotta a giustificazione della richiesta non c'è o si presenta non specifica e non documentata (anche tramite autocertificazione) e non si può valutare l'esigenza dell'assenza dal lavoro.

Rientra perciò nella discrezionalità dirigenziale l'apprezzamento delle ragioni di opportunità in ordine alla concessione della giornata di astensione dal lavoro. Il principio affermato dalla Cassazione ha modificato il precedente orientamento di parte della giurisprudenza di merito e dell'ARAN.

In conclusione, si chiede a tutti coloro che vogliano fruire di questi permessi di specificare, nelle note della domanda presentata sulla piattaforma Argo, le motivazioni che determinano l'esigenza di assentarsi dal lavoro, facendo in modo di consentire allo scrivente di esercitare l'apprezzamento

necessario. Nel caso si indichino generici “motivi personali” o “motivi familiari” le richieste verranno rifiutate.

Nello specifico, sulle modalità operative della richiesta e concessione dei permessi retribuiti, si chiarisce quanto segue.

- a) In primo luogo **la richiesta deve essere valutata sul piano formale**, cioè se sussistono i requisiti per l'esercizio del diritto: la domanda presentata nelle forme comunicate dalla scuola (portale Argo); il congruo anticipo rispetto alla giornata di assenza (almeno 3 giorni prima); la presenza della motivazione personale o familiare; non avere già usufruito di tutti i giorni di permesso previsti dal contratto. Nel caso non si rispetti il termine minimo per la presentazione della domanda è necessario documentare l'urgenza.
- b) In secondo luogo **la richiesta deve essere valutata nel merito**, cioè se il motivo fornito è idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa. Non deve essere espressa in modo troppo generico (“motivi personali”, “motivi di famiglia”, “problemi familiari o personali”, ecc.). Dettagliare però non significa dover fornire informazioni di carattere personale tutelate dalla normativa vigente, ma solo ciò che è strettamente necessario per consentire allo scrivente di valutare la reale esigenza di assentarsi dal lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo Parodi